



COMUNE DI NAPOLI

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DEL REVISORE DI "NAPOLI SOCIALE S.R.L." IN LIQUIDAZIONE.

IL SINDACO

- Visto lo Statuto della Società “Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione”;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/5/2014, avente ad oggetto: “*Istituzione di un Regolamento relativo alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, Società, ancorché consortili ed Istituzioni?*”, con la quale è stato approvato il testo del Regolamento di cui trattasi;
- Letto l'art.2 del predetto Regolamento;
- Visto il Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul Controllo Analogico approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 323 del 07/08/2024;
- Letto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

RENDE NOTO

- che, con pec del 28 giugno 2023, il Liquidatore della Società “Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione”, comunicando l'avvenuto decesso del Sindaco Unico dott. Abbondio Causa, chiedeva di procedere alla nomina di un nuovo Revisore;
- che, pertanto, sono aperti i termini per la presentazione di candidature per la designazione del Revisore della Società “Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione”;
- che, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la Società ha per oggetto la prestazione di servizi pubblici di competenza e/o di interesse dell'Amministrazione Comunale, degli altri Enti Locali Territoriali ed Istituti pubblici comunque denominati;
- che, come disposto dall'art. 21 del medesimo Statuto, “*La società può nominare il sindaco unico, il collegio sindacale o il revisore?*”;
- che l'art. 26 dello Statuto societario prevede che:

- “*Qualora, in alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e fuori del caso di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia*”;
 - “*Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni?*”;
- che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 39/2010, l'incarico di Revisore ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore verrà scelto tra coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art.3 del Regolamento:

1. I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle società ancorché consortili e nelle istituzioni devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata.
2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze risultanti da esperienze professionali e/o da impegno sociale e civile.
3. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dall'art. 51 della Costituzione e dall'art.1 del D.Lgs. n. 198/2006, le nomine o le designazioni dei rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle società ancorché consortili e nelle istituzioni sono compiute in modo da garantire che ciascun genere sia rappresentato per almeno un terzo.
4. Per i Collegi Sindacali o dei Revisori è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, ai sensi di legge.

Il Revisore deve essere a conoscenza e rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli e la Social Media Policy, approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 01/03/2024 e pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti

Generali.

Il Revisore non dovrà trovarsi nelle cause di incompatibilità e di esclusione previste dall'art. 4 del Regolamento:

1. Salvo le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende, società ancorché consortili ed istituzioni:
 - a. chi è in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda, società ancorché consortili o istituzione nel quale rappresenta il Comune;
 - b. chi è stato dichiarato fallito;
 - c. chi ha liti pendenti con il Comune di Napoli ovvero con l'ente, l'azienda, la società ancorché consortili, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - d. chi è in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge;
 - e. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Napoli che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
 - f. chi è stato nominato consecutivamente più di tre volte nello stesso organismo del Comune di Napoli;
 - g. chi è stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali;
 - h. chi ricopre la carica di Consigliere Comunale, Assessore, Presidente e Consigliere di Municipalità nel Comune di Napoli;
 - i. chi è stato candidato all'ultima competizione elettorale al Consiglio Comunale di Napoli e non è stato eletto, alla Provincia di Napoli, alla Regione Campania ovvero al Parlamento e non è stato eletto;
 - l. i magistrati ordinari, amministrativi o della Corte dei Conti in servizio;
 - m. chi si trovi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Napoli e/o l'Ente presso il quale dovrebbe essere nominato, salvo che l'interessato faccia venir meno il conflitto entro il termine prefissato dal Sindaco;
 - n. colui il quale si trovi in una delle situazioni che determinerebbero ineleggibilità a Consigliere Comunale;
 - o. colui il quale sia stato o sia sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o che sia sottoposto a misure cautelari personali;
 - p. colui il quale sia stato revocato, per giusta causa, in precedenti incarichi dal Comune o da altro Ente pubblico;
 - q. colui il quale sia stato o sia iscritto ad associazione segreta;
 - r. colui il quale sia parente o affine entro il secondo grado, di Sindaco, Assessori o Consiglieri comunali di Napoli.
2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato comporta la decadenza automatica dalla nomina o dalla designazione.

Il Revisore non dovrà trovarsi nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

Chiunque sia interessato può presentare la propria **candidatura esclusivamente a mezzo pec** all'indirizzo avviso.pubblico.candidature@pec.comune.napoli.it, entro le ore 12:00:00 del 17/04/2025, utilizzando unicamente, **a pena di esclusione**, i modelli disponibili sul sito istituzionale del Comune di Napoli e riportando in oggetto la seguente dicitura: "Candidatura per la designazione del Revisore di Napoli Sociale s.r.l. in liquidazione"

La candidatura, così presentata, dovrà essere corredata da:

1. curriculum vitae in formato europeo;
2. fotocopia documento identità;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Dell'eventuale esclusione non verrà data alcuna comunicazione.

La presentazione della candidatura e del curriculum implica il consenso al trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personal (GDPR).

Napoli, 03/04/2025

Gaetano Manfredi

